

LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1991, N. 14

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (secondo provvedimento)¹

Art. 1 (Variazioni nell'entrata)

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2 (Variazioni nella spesa)

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3 (Copertura di oneri)

Al maggior onere di lire 2.486.252.000 risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione.

Art. 4 (Entrata in vigore)

¹ In B.U. 29 ottobre 1991, n. 47.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLE²

² Omesse in quanto di natura prevalentemente finanziaria.
